



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11

della Giunta comunale

Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 4 APRILE 2022 N. 79. TERRITORIO VAL D'ADIGE. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITA' - ART. 5, COMMA 4 DELLA L.P. 15/2005 E ART. 26 DEL REGOLAMENTO. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITA' - ART. 6, COMMA 5 BIS DELLA L.P. 15/2005. RILASCIO PARERE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI AD ENTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ISTITUZIONI CON FINALITA' STATUTARIE DI CARATTERE SOCIALE - ART. 1, COMMA 6 DELLA L.P. 15/2005. APPROVAZIONE CRITERI. MODIFICA.

Il giorno 16.01.2023 ad ore 08.49 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
Franzoia Mariachiara
Maule Chiara

Assenti: assessore **Facchin Ezio**
e assessori **Panetta Salvatore**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/9 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2011 n. 146 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

richiamata la Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m. e i. recante "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)";

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg, con cui è stato approvato il "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 - "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 - (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa -", articolo 11)." e s.m. e i.;

richiamato nello specifico l'art. 5, comma 4 della L.p. 15/2005 che consente la messa a disposizione di alloggi in via temporanea da parte di ITEA S.p.a. a canone sostenibile ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa previsti dal comma 2, lett. c), c ter) e c quater) della Legge e l'art. 26 del Regolamento che individua i casi straordinari di urgente necessità in relazione ai quali, prescindendo dalla presenza o dalla collocazione nella graduatoria ordinaria, possono essere presentate le domande di locazione temporanea di un alloggio a canone sostenibile e nello specifico:

- a) sgombero dell'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza disposto dalla competente autorità;
- b) situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal Servizio sanitario provinciale;
- c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal Servizio sociale dell'Ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da articolare disagio;
- d) situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori, ovvero dal Servizio sociale territorialmente competente;
- e) ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal Servizio sociale dell'Ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare;

richiamato l'art. 24 della Legge provinciale 29 dicembre 2022 n. 20 che ha modificato l'art. 5, comma 4 della L.p. 15/2005 inserendo l'inciso finale del seguente tenore: "Tra i casi straordinari di urgente necessità previsti per accedere alla locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile rientra anche quello di disdetta del contratto di locazione dell'unità abitativa qualora la stessa sia oggetto di espropriazione per pubblica utilità";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 04.04.2022 n. 79 che ha riapprovato, modificandoli ed integrandoli, i criteri in tema di locazione temporanea (a canone sostenibile e a canone concordato) ed i punteggi attribuiti alle diverse fattispecie;

ritenuto di modificare i criteri approvati con la deliberazione sopra riportata, inserendo nell'Allegato A della medesima, recante "Punteggi locazione temporanea a canone sostenibile" tra i casi straordinari di urgente necessità, la nuova fattispecie normativa, identificata con la lettera f) "disdetta del contratto di locazione qualora l'alloggio sia oggetto di espropriazione per pubblica utilità";

ritenuto di attribuire a tale fattispecie, ai fini dell'approvazione della graduatoria per l'accesso alla locazione temporanea nei casi straordinari di urgente necessità, 40 punti, in analogia

a quanto disposto per lo sgombero dell'alloggio di cui alla lettera a) dell'art. 26 del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg, in quanto la perdita dell'alloggio è dovuta ad un atto imperativo emanato dall'Amministrazione competente per ragioni di pubblico interesse;

ritenuto di dettare, quale criterio esplicativo, la necessità della produzione documentale, da parte del nucleo interessato, della disdetta del contratto di locazione, rimanendo all'Amministrazione la verifica relativa all'insistenza di un atto espropriativo sull'alloggio occupato;

ritenuto inoltre di correggere l'errore materiale, nella parte dedicata alla "Composizione nucleo familiare e soggetti deboli" l'inciso 2 del punto 3, laddove si riferisce ad "ogni minore tra 7 e 10 anni" modificandolo in "ogni minore tra 6 e 10 anni";

dato atto che i criteri e le modalità individuati nell'Allegato A) si applicano alle domande di locazione temporanea inserite nella prossima graduatoria in approvazione;

dato atto altresì che gli espropri collegati alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento hanno inciso sulla situazione alloggiativa di molti nuclei familiari in locazione, accrescendo la tensione abitativa, già significativa, sull'area urbana;

valutata quindi la possibilità di incrementare, per il 2023, da 16 a 20 il numero massimo di alloggi utili per fronteggiare l'emergenza abitativa, come previsto dal punto 13 dei Criteri per l'applicazione della Legge provinciale, di cui alla deliberazione della Giunta comunale 14.03.2022 n. 56, che consente, in caso di gravi accadimenti ovvero di un numero di richieste notevolmente superiori al trend storico, di aumentare il numero degli alloggi annualmente destinati all'emergenza abitativa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile
- la L.p. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.p. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento di esecuzione della L.p. 15/2005 e s.m. e i.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

considerato che i criteri e le modalità individuati nell'Allegato A) si applicano alle domande di locazione temporanea inserite nella prossima graduatoria di imminente approvazione,

si ritiene di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di modificare come in premessa i criteri relativi alla locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi straordinari di urgente necessità approvando l'Allegato A) nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di incrementare, per il 2023, da 16 a 20 il numero massimo di alloggi utili per la locazione temporanea in casi straordinari di urgente necessità;
3. di informare i Sindaci di Aldeno, Cimone e Garniga Terme di quanto disposto con la presente deliberazione;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato A).

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 4 APRILE 2022 N. 79. TERRITORIO VAL D'ADIGE. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITA' - ART. 5, COMMA 4 DELLA L.P. 15/2005 E ART. 26 DEL REGOLAMENTO. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITA' - ART. 6, COMMA 5 BIS DELLA L.P. 15/2005. RILASCIO PARERE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI AD ENTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ISTITUZIONI CON FINALITA' STATUTARIE DI CARATTERE SOCIALE - ART. 1, COMMA 6 DELLA L.P. 15/2005. APPROVAZIONE CRITERI. MODIFICA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Franzoia, Maule)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 16.01.2023

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 9 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 4 APRILE 2022 N. 79. TERRITORIO VAL D'ADIGE. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITA' - ART. 5, COMMA 4 DELLA L.P. 15/2005 E ART. 26 DEL REGOLAMENTO. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITA' - ART. 6, COMMA 5 BIS DELLA L.P. 15/2005. RILASCIO PARERE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI AD ENTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ISTITUZIONI CON FINALITA' STATUTARIE DI CARATTERE SOCIALE - ART. 1, COMMA 6 DELLA L.P. 15/2005. APPROVAZIONE CRITERI. MODIFICA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 11 gennaio 2023

Progetto Politiche abitative
La Dirigente
dott.ssa Cristina Degasperì
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 9 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 4 APRILE 2022 N. 79. TERRITORIO VAL D'ADIGE. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITA' - ART. 5, COMMA 4 DELLA L.P. 15/2005 E ART. 26 DEL REGOLAMENTO. LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN CASI STRAORDINARI DI URGENTE NECESSITA' - ART. 6, COMMA 5 BIS DELLA L.P. 15/2005. RILASCIO PARERE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALLOGGI AD ENTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ISTITUZIONI CON FINALITA' STATUTARIE DI CARATTERE SOCIALE - ART. 1, COMMA 6 DELLA L.P. 15/2005. APPROVAZIONE CRITERI. MODIFICA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 12.01.2023